



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 10.7.2008  
COM(2008) 440 definitivo

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico  
interinale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Ghana,  
dall'altra**

(presentata dalla Commissione)

## RELAZIONE

La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico per la firma e l'applicazione provvisoria di un accordo di partenariato economico (APE) interinale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Ghana, dall'altra. Si tratta della proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico interinale.

Come annunciato nella comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo del 23 ottobre 2007, il presente APE interinale è stato negoziato con il Ghana in attesa della conclusione di un accordo di partenariato economico globale con l'intera regione dell'Africa occidentale<sup>1</sup> al fine di evitare perturbazioni degli scambi tra tale paese e la Comunità allo scadere, il 31 dicembre 2007, del regime commerciale di cui all'allegato V dell'accordo di Cotonou e della deroga dell'OMC riguardante tale regime. In seguito alla sigla del presente accordo, in data 13 dicembre 2007, il Ghana è stato aggiunto all'elenco dei paesi che beneficiano del regime commerciale degli APE di cui al regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, adottato il 20 dicembre 2007, che dispone l'applicazione anticipata del regime commerciale degli APE. Anche la Côte d'Ivoire è stata aggiunta a tale elenco in seguito alla sigla di un accordo di partenariato economico interinale il 7 dicembre 2007. In quanto paesi meno sviluppati, tutti gli altri paesi dell'Africa occidentale, eccettuati Nigeria e Capo Verde, dal 1° gennaio 2008 sono oggetto dell'iniziativa "Everything but the arms" (tutto tranne le armi), che prevede l'accesso al mercato comunitario in esenzione da dazi e contingenti per tutti i prodotti ad eccezione delle armi. Dal 1° gennaio 2008 il Capo Verde non rientra più tra i paesi meno sviluppati, ma gli è stata concessa una proroga di tre anni durante la quale continuerà a beneficiare dell'iniziativa "Everything but the arms", a norma del regolamento (CE) n. 980/2005, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate. La Nigeria, che non fa parte dei paesi meno sviluppati, è stata invitata a negoziare un APE interinale analogo a quelli negoziati con la Côte d'Ivoire e il Ghana, ma non ha deciso in tal senso. Dal 1° gennaio 2008 tale paese rientra pertanto nel normale sistema di preferenze generalizzate (SPG).

I negoziati relativi a un accordo di partenariato economico completo con tutti gli Stati dell'Africa occidentale continuano, conformemente alle direttive di negoziato sugli accordi di partenariato economico con gli Stati ACP adottate dal Consiglio il 12 giugno 2002.

L'accordo di partenariato economico interinale contiene disposizioni riguardanti scambi di merci, dogane e facilitazione degli scambi, ostacoli tecnici agli scambi, misure sanitarie e fitosanitarie. Le disposizioni in materia di cooperazione allo sviluppo fissano i settori di intervento prioritario ai fini dell'attuazione dell'accordo di partenariato economico. Ogni singolo capo dell'accordo relativo a profili sostanziali comprende settori specifici di cooperazione, mentre una dichiarazione sulla cooperazione allo sviluppo istituisce un legame con la strategia dell'UE in tema di aiuti al commercio e ricorda l'intenzione della Commissione e degli Stati membri di contribuire a un fondo di sviluppo regionale. L'accordo dispone inoltre la continuazione di negoziati a livello regionale in materia di investimenti, servizi e questioni relative al commercio e prevede di venire sostituito dall'APE regionale completo quando quest'ultimo verrà concluso.

---

<sup>1</sup> La regione comprende i seguenti paesi: Benin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinea Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo, Capo Verde, Gambia, Ghana, Guinea, Liberia, Nigeria, Sierra Leone e Mauritania.

In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo di partenariato economico interinale è prevista la sua applicazione provvisoria.

La Commissione invita il Consiglio:

- ad autorizzare la firma, a nome della Comunità europea, dell'accordo di partenariato economico interinale con il Ghana;
- ad approvare l'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico interinale in attesa della sua entrata in vigore.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico interinale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Ghana, dall'altra**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 133 e 181, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione<sup>2</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 giugno 2002 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati per accordi di partenariato economico con i paesi ACP.
- (2) I negoziati relativi a un accordo di partenariato economico interinale (di seguito "APE interinale") sono stati conclusi con il Ghana e l'accordo è stato siglato il 13 dicembre 2007.
- (3) L'articolo 75 dell'APE interinale prevede l'applicazione provvisoria dell'accordo in attesa della sua entrata in vigore.
- (4) È opportuno che l'APE interinale venga firmato a nome della Comunità e applicato a titolo provvisorio, con riserva della sua successiva conclusione,

DECIDE:

### *Articolo 1*

È approvata la firma, a nome della Comunità, dell'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altra, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla sua conclusione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

---

<sup>2</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

## *Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome della Comunità europea, con riserva della sua conclusione.

## *Articolo 3*

In attesa dell'espletamento delle procedure relative alla sua conclusione, l'accordo è applicato a titolo provvisorio secondo quanto disposto dal suo articolo 75. La Commissione pubblicherà un avviso concernente la data di applicazione a titolo provvisorio.

Fatto a Bruxelles, [...]

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*  
[...]